

----- ALLEGATO "A" AL N. 5966 DI RACCOLTA -----

----- STATUTO -----

----- ARTICOLO 1 -----

----- CENNI STORICI -----

La "FONDAZIONE GIUSEPPE E SERAFINA BONUOMO" di Deliceto (FG) fu fondata dal signor Giuseppe BONUOMO, con testamento pubblico del 19 agosto 1906, con l'obbligo di accogliere le orfane di entrambi i genitori di Deliceto al fine di curarne il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. -----

----- ARTICOLO 2 -----

- COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE -

2.1 Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la FONDAZIONE denominata "FONDAZIONE GIUSEPPE E SERAFINA BONUOMO - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE GIUSEPPE E SERAFINA BONUOMO - ETS" (d'ora innanzi la "Fondazione"). -----

2.2 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria. -----

2.3 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

----- ARTICOLO 3 -----

----- SEDE -----

3.1 La Fondazione ha la propria sede legale nel Comune di Deliceto (FG); ai soli fini pubblicitari l'indirizzo è posto in Via Giuseppe Bonuomo numero civico quarantatre. -----

----- ARTICOLO 4 -----

----- SCOPO -----

La "FONDAZIONE GIUSEPPE E SERAFINA BONUOMO", è un istituzione di diritto privato senza fini di lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, a favore delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, a favore di anziani e minori non autosufficienti, disabili, in stato di bisogno o disagio sociale. -----

La fondazione persegue inoltre la finalità di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio storico artistico.

E' scopo della Fondazione la promozione del benessere della comunità, sia con riferimento agli ospiti delle proprie strutture sia dei cittadini residenti nell'area del Comune di Deliceto. -----

Essa, pertanto, si prefigge: -----

a. di amministrare beni di sua proprietà per erogare le oblazioni e le rendite secondo le norme stabilite

- dalle disposizioni legislative; -----
- b. di accogliere tutte le orfane di entrambi i genitori appartenenti a famiglie indigenti; -----
- c. di accogliere i bambini dell'età prescolastica, provvedendo alla loro educazione morale, fisica e religiosa, allo sviluppo della personalità infantile, all'assistenza ed alla preparazione alla frequenza alla scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia; -----
- d. di ospitare persone anziane di ambo i sessi, provvedere al loro mantenimento e all'assistenza necessaria con riguardo alle condizioni sociali di ciascuno, favorire nel pieno rispetto della personalità e della libertà individuale le relazioni degli ospiti fra di loro, con l'ambiente esterno e quello di provenienza; -
- e. di accogliere minori che versano in situazione di disagio sociale o soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, al fine del loro recupero e reinserimento sociale. -----

----- ARTICOLO 5 -----

----- ATTIVITA' -----

5.1 La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività d'interesse generale: -----

- A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni; -----
- B) interventi e prestazioni sanitarie; -----
- C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni; -----
- D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----
- F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni; -----
- G) formazione universitaria e post-universitaria; -----
- I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----
- K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; -----

L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

O) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; -----

P) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del D.lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; -----

Q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; -----

R) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; -----

S) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;

T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; -----

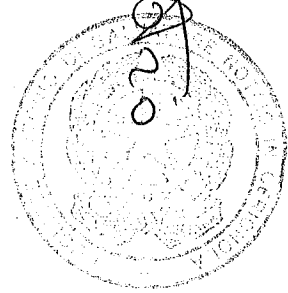
U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; -----

W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse

*Molteni Biffardi
Delfino D'Antonio
Conferenza D'Amico*

*Isabella Alberta Della
Veduggia
Mio Due Maresi
Civico Istituto*

*Arturo
F. R.*



le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244; -----

Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. -----

5.2 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 comma 1, cts. ----

A titolo esemplificativo e non esaustivo la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività: -----

- realizzare interventi e gestire servizi/strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale, per rispondere ai bisogni di assistenza e cura delle persone non autosufficienti, in particolare anziane; -----

- realizzare interventi e gestire servizi/strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale, per prevenire e rispondere a situazioni di bisogno, di disabilità o di disagio sociale nel campo dei minori; -----

- collaborare con gli Enti locali e con gli altri organismi pubblici e privati interessati, in specie fondazioni, al fine di realizzare una rete organica ed integrata di servizi socio-sanitari sul territorio, garantendo una corretta programmazione ed una coordinata gestione degli interventi e dei servizi; -----

- sviluppare programmi e progetti di conservazione, promozione e valorizzazione del proprio patrimonio storico - artistico e culturale anche attraverso la collaborazione con altri Enti pubblici e/o privati, culturali e territoriali; -----

- organizzare forme di assistenza alternativa al ricovero definitivo in residenza sanitaria assistenziale al fine di consentire la permanenza delle persone presso la propria abitazione e nel proprio nucleo familiare quali: ricoveri temporanei di sollievo, assistenza domiciliare integrata, riabilitazione domiciliare, servizio pasti a domicilio; -----

- assistenza domiciliare integrata: assistenza socio-sanitaria-riabilitativa a domicilio dei richiedenti, compresa la fornitura di pasti a domicilio, per consentire agli anziani la permanenza presso la propria famiglia, allontanandone l'istituzionalizzazione in R.S.A.. -----

ARTICOLO 6

VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

6.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile di lavoratori dipendenti e di volontari. -----

----- ARTICOLO 7 -----

----- DURATA -----

La Fondazione ha durata indeterminata. -----

----- ARTICOLO 8 -----

----- ADERENTI ALLA FONDAZIONE -----

Possono essere ammesse a far parte della Fondazione persone fisiche e giuridiche (pubbliche e private) che condividano le finalità della Fondazione stessa e si obblighino a concorrere con mezzi economici e materiali al funzionamento e finanziamento della sua attività.

Ai fini dell'ammissione: -----

- le persone fisiche, che debbono possedere i requisiti di buona condotta morale e civile e professare notoriamente idee e sentimenti ispirati ai principi di beneficenza e pubblica utilità, devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, indicando oltre alle proprie generalità complete, l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti, nonché l'ammontare della dotazione che si propongono di sottoscrivere come apporto patrimoniale; -----

- le persone giuridiche, che debbono avere quale scopo sociale il patrocinio di attività sociali in particolare nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, devono presentare la richiesta di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dall'estratto della delibera dell'organo competente e deliberare relativamente all'adesione ed in cui dovrà, altresì, essere indicata la quota dei beni che si impegnano a portare in dotazione. -----

Sull'ammissione decide ad insindacabile giudizio il Consiglio di Amministrazione; non è ammesso l'acquisto per successione a qualsiasi titolo dovuta. -----

All'atto dell'ammissione il richiedente dovrà versare la quota della propria dotazione al patrimonio della Fondazione. -----

Qualora l'ammesso effettui conferimenti patrimoniali che rappresentino almeno la decima parte del patrimonio già appartenente alla Fondazione, l'ammesso stesso potrà designare un membro del Consiglio di Amministrazione, così come specificato dall'art. 10. -----

Sono esclusi, con apposite delibere del Consiglio di Amministrazione, gli aderenti che non ottemperino agli impegni finanziari assunti e coloro che ne facciano richiesta a mezzo lettera raccomandata; a questi ultimi non spetta la restituzione delle somme o quote comunque versate. -----

----- ARTICOLO 9 -----

----- PATRIMONIO -----

Il patrimonio attuale è superiore al "patrimonio minimo" della Fondazione di Euro 30.000,00 (trentamila

virgola zero centesimi). -----
Quando risulta che il "patrimonio minimo" è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del "patrimonio minimo" oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sopra indicate. -----

Il Patrimonio della Fondazione è costituito: -----

a) dai beni mobili ed immobili già appartenenti alla Fondazione descritti nella perizia allegata all'atto del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale; -----

b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, che saranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione; -----

c) dai contributi ottenuti da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; -----

d) dalla parte di rendite non utilizzata destinata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incrementare il patrimonio. -----

Negli inventari della Fondazione devono essere espressamente individuati i seguenti beni destinati alla realizzazione dei fini istituzionali: -----

- i beni immobili strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali; -----

- i beni immobili di valore storico e artistico; -----

- i beni mobili di valore storico-artistico. -----

Le eventuali deliberazioni concernenti la dismissione di tali beni facenti parte del patrimonio della Fondazione, ritenute necessarie per il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie, dovranno essere adottate con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le modalità organizzative interne idonee ad assicurare un efficace, efficiente ed adeguata gestione del patrimonio, quale attività separata dalle altre attività della Fondazione, sono disciplinate nel regolamento di funzionamento. -----

ARTICOLO 10

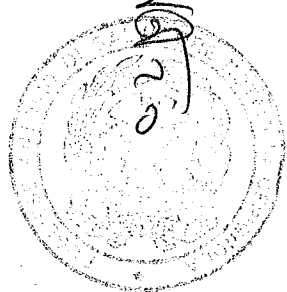
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione: -----

Roberto Bignardi
Dott. Francesco De Luca
Carlo Mambro

Isabella Maria Stella
Michelle Crocco
Mrs. Anne Mori
Luca Pella

Stefano Fr.



- Il Consiglio di Amministrazione; -----
- Il Presidente; -----
- Il Vice Presidente; -----
- L'Organo di Controllo; -----
- Il Segretario del Consiglio; -----
- Il Revisore legale dei conti. -----

Tutte le cariche assunte nella Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute dai componenti gli organi della Fondazione nell'espletamento dei loro incarichi. -----

Ai sensi dell'Art. 10, comma 2, lettera a, Regolamento Regionale n. 1/2008, il Consiglio di Amministrazione potrà essere integrato anche da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano con il conferimento delle risorse patrimoniali o finanziarie nella misura che verrà stabilita al momento della presentazione della richiesta di adesione. -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri designati come appresso: -----

- tre nominati dal Consiglio Comunale; -----
- due nominati dal Presidente della Giunta Regionale, tra i quali il Presidente; -----
- due su indicazione degli aderenti che, ai sensi del precedente Articolo 8, avranno eseguito conferimenti patrimoniali nella misura ivi specificata. -----

----- ARTICOLO 11 -----

----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri di cui tre nominati dal Consiglio Comunale e due nominati dal Presidente della Giunta Regionale, dei quali uno nominato in qualità di Presidente della Fondazione. -----

Per garantire l'efficace esercizio dei compiti istituzionali i preposti provvederanno alle nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione considerando la loro comprovata professionalità, competenza ed esperienza, in particolare negli ambiti cui è rivolta l'attività della Fondazione. -----

Il Consiglio dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati. -----

In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purchè non in numero tale da costituire la maggioranza del consiglio, il consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione. -----

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina; -----

Il Presidente nomina il Vice Presidente. -----

Non possono assumere la carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione coloro che: -----

- sono dipendenti dalla Fondazione; -----
- che abbiano liti con la Fondazione o abbiano debiti con essa e che siano stati legalmente posti in mora; --
- che siano stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti; -----
- che ricoprono le cariche di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale presso il Comune di Deliceto; ----
- che ricoprono le cariche di Presidente, Assessore o Consigliere della Provincia di Foggia o della Regione Puglia; -----
- che rivestono incarichi dirigenziali presso le aziende sanitarie locali della Regione Puglia. -----

Le nomine dei consiglieri devono pervenire al Presidente in carica della Fondazione non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di decadenza statutaria del Consiglio di Amministrazione. -----

Nel caso in cui i soggetti preposti alla nomina dei Consiglieri non provvedano entro i tempi previsti, provvede il Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione di persona competente e qualificata. -----

Al Presidente compete, per la funzione svolta, una indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. -----

Ai Consiglieri compete un gettone di presenza omnicomprensivo per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. -----

Decadono dalla carica i membri che, senza giustificato motivo, non intervengono per più di tre volte consecutive alle adunanze. Il Consigliere decaduto è surrogato, fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, da membro designato dal preposto che ha provveduto alla nomina del Consigliere decaduto. ---

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano. ---

----- ARTICOLO 12 -----

----- POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. -----

In particolare: -----

- approva entro il trentuno gennaio di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il trenta giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente; -----
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e

lasciti, nonchè gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili e con riferimento a questi la costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali su di essi; -----

- delibera gli incrementi del patrimonio; -----

- determina le rette e le tariffe dei servizi erogati;

- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili; -----

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o persone fisiche; -----

- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico; -----

- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione; -----

- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già a lui spettanti per statuto; -----

- delibera eventuali regolamenti; -----

- delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello statuto; -----

- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo Articolo 19. -----

----- **ARTICOLO 13** -----

---- **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** ----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi membri. -----

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo Ordine del Giorno e deve essere spedita per lettera almeno cinque giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purchè documentabile. -----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. -----

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. -----

Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sotto-

scritti dal Presidente e dal Segretario. -----
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che il Segretario sia nominato tra i membri del Consiglio.

----- **ARTICOLO 14** -----

----- **POTERI DEL PRESIDENTE** -----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. -----
Inoltre il Presidente: -----

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; -----
 - firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; -----
 - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; -----
 - cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria; -----
 - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie. -----
- In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente. -----

----- **ARTICOLO 15** -----

----- **ORGANO DI CONTROLLO** -----

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un Organo di Controllo, anche monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, c.c. ed al quale si applica l'articolo 2399 c.c.. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. -----

L'organo di controllo esercita, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/17, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Decreto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. -----

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

----- ARTICOLO 16 -----

----- REVISORE LEGALE DEI CONTI -----

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. E' scelto tra soggetti con competenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel registro dei revisori contabili e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. -----
Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere altro revisore. -----

Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui al presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del citato D.Lgs. 117/2017. -----

La Fondazione è tenuta, oltre alla redazione delle scritture di cui agli articoli 13, 14 e 17, comma 1, Codice del Terzo Settore, anche alla Tenuta dei libri di cui alle lettere a), b) e c) di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 117/2017. -----

----- ARTICOLO 17 -----

----- ESERCIZIO FINANZIARIO -----

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. -----

----- ARTICOLO 18 -----

----- DESTINAZIONE DEGLI UTILI -----

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. -----
Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa. -----

----- ARTICOLO 19 -----

----- SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO -----

Il Consiglio di Amministrazione, che delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e stabilirà i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. -----

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione

imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti. -----

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli. -----

----- **ARTICOLO 20** -----

----- **DISPOSIZIONI FINALI** -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117, del 3 luglio 2017 e i relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia. -----

Flavio Biffano
Cafè Detomiera
Carlo D'Ambrosio
Zecchino Maria Isabella

Michelino Grossi

Mario Dime Mori
Giuseppe Petrucci

Stefano J. M. 10/20

